

# *Ragionamento giuridico: tre questioni chiave, e cosa (non) può fare la filosofia al riguardo\**

Bruno Celano

## *1. Introduzione*

Sono tre, a mio parere, le questioni cruciali per la comprensione dei problemi posti dall'interpretazione giuridica e, in genere, dal ragionamento giuridico. In primo luogo: che ne è dell'interpretazione degli artefatti culturali e linguistici entro il quadro dei giochi interpretativi non cooperativi (par. 3)? In secondo luogo: come può costituire un'attività coerente un gioco nel quale l'arbitro decide in modo definitivo se le regole che definiscono il gioco stesso sono state rispettate (par. 4)? E infine: ammesso che regole e principi giuridici siano solitamente, sebbene implicitamente, ritenuti defettibili alla luce di considerazioni morali, che struttura hanno le ragioni che, in tali casi, conducono alla loro revisione (par. 5)?

Mi limiterò, per così dire, a tracciare i contorni di queste tre questioni, mostrando alcune delle loro implicazioni e delle assunzioni ad esse soggiacenti, e sperando di far percepire la loro importanza, e la centralità del loro ruolo nel quadro degli interrogativi sull'interpretazione ed il ragionamento giuridico. Nel far ciò, mi avvarrò di alcuni strumenti filosofici (rispettivamente, una concezione non formalizzata dell'interazione strategica e delle sue varie forme; la teoria delle regole costitutive; una visione particolaristica delle ragioni per l'azione); non intendo però affatto suggerire che la filosofia (e, specificamente, il dispiegamento di questi strumenti concettuali) possa condurre alla soluzione dei problemi in gioco. Al contrario, il ricorso a strumenti filosofici si propone qui, come unico scopo, di contribuire alla presa di coscienza della profondità delle questioni affrontate. Nessuna "soluzione" – e, *a fortiori*, nessuna soluzione "filosofica" – è in vista.

## *2. Le molte facce dell'interpretazione giuridica*

La prima questione che intendo affrontare è la seguente: che ne è dell'interpretazione di artefatti culturali, simbolici, come il diritto, in condizioni non cooperative, e più precisamente entro il quadro dei giochi interpretativi non cooperativi? Chiarisco subito cosa intendo.

Può certamente essere allettante concepire il diritto come una forma di comunicazione: qualcuno dice a qualcun altro come comportarsi. (Parlerò a questo proposito dell'"aspetto comunicativo" del diritto, o, più semplicemente, del "diritto come comunicazione"<sup>1</sup>). Finché ci si attiene a questa rappresentazione, l'interpretazione giuridica risulta prossima all'interpretazione conversazionale (*conversational interpretation*). Il diritto come comunicazione richiede, almeno così sembra, una raffigurazione piuttosto

---

\* *Legal Reasoning: Three Key Issues, and What Philosophy Can(not) Do about Them*. Traduzione di Marco Brigaglia

<sup>1</sup> Non intendo con ciò suggerire che il diritto sia, "in fondo", comunicazione, né che la comunicazione sia la "funzione basilare" del diritto, o altre simili tesi poco plausibili; ma, piuttosto, che il diritto abbia un aspetto comunicativo, che il diritto sia anche inteso, e compreso, come qualcosa che implica comunicazione.

semplice dell'interpretazione giuridica: i legislatori comunicano a chi è soggetto alla legge (siano pubblici funzionari, o normali cittadini) come comportarsi; gli individui soggetti alla legge dovrebbero poi (cercare di) comprendere cosa i legislatori abbiano inteso con le loro enunciazioni (con i messaggi che gli hanno indirizzato).

Ebbene, vi sono parecchie ragioni per le quali l'interpretazione giuridica *non* può essere accostata all'interpretazione conversazionale<sup>2</sup>. Il diritto è un artefatto culturale, simbolico – oggi, prevalentemente linguistico. Per molti aspetti, la comprensione di tali artefatti differisce dalla comprensione reciproca nella comunicazione linguistica ordinaria<sup>3</sup>. Credo che la differenza principale stia in ciò. Nell'interpretazione conversazionale, il compito che l'interprete si trova ad affrontare è la determinazione di ciò che il parlante ha inteso con le sue enunciazioni<sup>4</sup>. Quando si tratta invece di opere simboliche (artefatti culturali), sono sia l'autore stesso che l'interprete a trovarsi di fronte ad un problema (estetico, scientifico, etico, tecnico, ecc...) – vi è qualcosa in questione fra di loro, entrambi sono impegnati nel tentativo di catturare e di articolare qualcosa di intelligibile (un'idea) – e la comprensione dell'opera dipende, almeno in parte, da una corretta comprensione del problema stesso, della sua struttura e delle sue possibili soluzioni – da una comprensione, cioè, di ciò su cui l'opera stessa verte. Nella produzione e nella fruizione di opere simboliche, in breve, sia l'autore che l'interprete si stanno sforzando di capire, quanto meglio possono, qualcosa che ritengono valga la pena di capire.

Non pretendo che quanto appena detto riguardo all'interpretazione di artefatti culturali possa applicarsi direttamente all'interpretazione giuridica; ma penso che, fatte le dovute precisazioni, qualcosa del genere accada in effetti anche nell'interpretazione e nel ragionamento giuridico (qui il problema in esame, la questione dibattuta tra autori e interpreti, è, grosso modo, come vada regolata una certa area di condotta). E questa è, a mio parere, una delle principali ragioni per cui l'interpretazione giuridica non può essere ridotta a mera interpretazione conversazionale.

Un'altra importante ragione – che, detto incidentalmente, non si armonizza facilmente con la precedente – è che, almeno oggi, il diritto è fatto in larga parte di testi – di entità sintattiche. Il diritto consiste, anzitutto, di proposizioni, e di insiemi di proposizioni<sup>5</sup>. I “legislatori” sono, di solito, gruppi di individui con interessi ed opinioni diverse (se e quando abbiano in effetti qualche interesse ed opinione riguardo alla questione dibattuta); è estremamente difficile attribuire a tali gruppi, con qualche plausibilità, delle intenzioni comunicative<sup>6</sup>. Spesso è possibile che ciò su cui è stato raggiunto un accordo sia soltanto una mera formula verbale, piuttosto che il suo significato (e magari è proprio per questo che l'accordo è stato effettivamente raggiunto!). A volte, le proposizioni su cui vi è accordo sono espressione di accordi parzialmente indeterminati (*incompletely theorized agreements*), che dilazionano scelte cruciali riguardo al loro contenuto e significato<sup>7</sup>. Ciò che può essere considerato con certezza come il prodotto delle

---

<sup>2</sup> Vedi in generale Dworkin 1986, pp. 53-65.

<sup>3</sup> Vedi Gadamer 1960, parte II, cap. II.

<sup>4</sup> Nella determinazione, più o meno stabile, di cosa intenda il parlante con la sua enunciazione, hanno rilievo sia il significato letterale della(e) proposizione(i) espressa(e), sia l'intenzione del parlante. Quale sia il loro ruolo rispettivo, e come esse cooperino (se e quando cooperano) nella determinazione di ciò che è inteso, è una questione dibattuta in teoria del significato (vedi Strawson 1960).

<sup>5</sup> Per quanto segue vedi Tarello 1980, pp. 101-2, 366-7; Waldron 1999, parte I; Guastini 2004, p. 63.

<sup>6</sup> E ciò non solo per ragioni concettuali, o metafisiche, concernenti le intenzioni collettive, o l'ascrizione di atteggiamenti proposizionali a corpi collettivi. Vi sono anche ragioni politiche, sia fattuali che normative. Per un'analisi delle posizioni di Kelsen e Dworkin sul punto vedi Paulson 1998.

<sup>7</sup> Sunstein 1996, cap. 2.

attività di questi gruppi e assemblee legislative sono solo mere successioni di parole (lettera “morta”): e faremmo meglio a prenderle come tali, piuttosto che riparare precipitosamente verso il loro “spirito”<sup>8</sup>.

Vi è infine una terza, ben nota ragione per la quale l’interpretazione giuridica non è mera interpretazione conversazionale: i giuristi hanno a disposizione una ricca panoplia di forme di argomentazione interpretativa, di schemi di inferenza, di metodi e tecniche interpretative. Essi inoltre ricorrono, nella comprensione della legge, a dottrine complesse ed elaborate e – nei sistemi di *civil law* – a ciò che è usualmente chiamato “dogmatica giuridica”<sup>9</sup>.

È necessario insistere sul fatto che anche l’interpretazione conversazionale – la comprensione di messaggi all’interno della comunicazione linguistica ordinaria – fa uso di una ricca varietà di forme di argomentazione, schemi di inferenza, metodi e tecniche. Comprendere ciò che qualcuno ci dice non è affatto un compito semplice, e non vi alcun modo semplice di portarlo a termine. Sono richieste molte cose, che, approssimativamente delineate ed individuate, spaziano dall’attitudine caritatevole verso l’interlocutore al riuscito utilizzo di massime conversazionali, dall’iscrizione al parlante di un grado significativo di accordo con noi all’abilità nell’inventare insieme nuovi modi di discorrere, o nel reinterprete i vecchi<sup>10</sup>. Non vi è alcun ordine o gerarchia fissa in cui questi strumenti possono entrare in gioco, e non vi è alcuna garanzia di successo. (Il fraintendimento è un’eventualità costante.) Accade però che i giuristi abbiano a disposizione un *ulteriore* insieme di analoghi strumenti, parzialmente differenti in culture giuridiche differenti, che contribuiscono ulteriormente nel rendere l’interpretazione giuridica qualcosa di diverso dall’interpretazione conversazionale<sup>11</sup>.

Questi sono, in sostanza, alcuni degli aspetti per cui l’interpretazione giuridica si distingue dall’interpretazione conversazionale – alcune delle ragioni per cui la rappresentazione dell’interpretazione giuridica in termini di “diritto come comunicazione” si rivela inadeguata. Ricapitolando, (1) Il diritto è per molti aspetti simile agli altri artefatti culturali, come le opere d’arte, gli scritti scientifici ecc., e sussistono importanti differenze fra, da un lato, l’interpretazione conversazionale, in cui la comunicazione costituisce il fattore predominante, e, dall’altro, l’interpretazione di opere simboliche, in cui ciò che rileva è, anzitutto, comprendere cosa sia implicato da una data questione, o catturare e articolare un’idea. (2) Il diritto è costituito in gran parte da entità sintattiche – le leggi approvate dalle assemblee parlamentari, per esempio, sono, anzitutto, parole. (3) Nell’interpretazione di disposizioni giuridiche, i giuristi si avvalgono di una ricca e diversificata schiera di forme di argomentazione, schemi di inferenza, metodi e tecniche, e costruzioni teoriche. (Questi tre diversi ordini di ragioni, è il caso di sottolinearlo, non si accordano facilmente l’uno con l’altro. Non affronterò in questa sede la questione se possano, in qualche modo, formare un insieme coerente.)

Anche ammesso tutto ciò, credo però che il diritto vada egualmente considerato *anche* come un’attività di comunicazione (linguistica)<sup>12</sup>. Il diritto in effetti ha – e generalmente si ritiene che abbia – un aspetto comunicativo; non possiamo fare a meno di concepire il diritto entro i tratti della rappresentazione “qualcuno dice a qualcun altro

---

<sup>8</sup> Vedi ancora Tarello 1980, passim; Waldron 1999, in particolare il cap. 6; Guastini 2004, passim.

<sup>9</sup> Tarello 1980, capp. II, VIII; Diciotti 1999, capp. 4, 5; Guastini 2004, cap. 9.

<sup>10</sup> Davidson 1973, 1986; Grice 1989, parte I.

<sup>11</sup> In effetti, molti degli strumenti ai quali i giuristi fanno ricorso sono adattamenti di forme di argomentazione, ecc., che strutturano anche la comunicazione ordinaria. Alcuni, però, sono peculiari della cultura giuridica, e del resto l’adattamento stesso implica spesso modifiche significative (vedi Tarello 1980, pp. 387-91).

<sup>12</sup> Fuller 1964, cap. II.

come comportarsi” (come comportarsi *sic et simpliciter*, o forse come comportarsi per perseguire alcuni dei propri scopi). In breve, credo che il diritto come comunicazione catturi un aspetto essenziale del diritto; non possiamo fare a meno dell’idea che il diritto sia, tra l’altro, (inteso, e compreso, come) comunicazione.

Che conseguenze è possibile trarre da tutto ciò? Come ho già detto, vi sono vari aspetti (non necessariamente coerenti l’uno con l’altro) rispetto ai quali l’interpretazione giuridica differisce dalla comprensione reciproca nei contesti comunicativi ordinari. Ma se – come ho appena sostenuto – la comunicazione rimane ciononostante un aspetto del diritto dal quale non possiamo prescindere, sorge inevitabilmente una domanda: come si accorda il tratto comunicativo dell’interpretazione giuridica alle sue diverse, divergenti dimensioni? (Ed è facile prevedere che l’accordo sarà difficoltoso.) Focalizzerò adesso la mia indagine su un particolare aspetto della questione, che di fatto costituisce un’ulteriore, specifica ragione di differenza fra l’interpretazione giuridica e l’ordinaria interpretazione conversazionale. Ciò che intendo mettere in rilievo è la profonda antitesi che oppone, da un lato, il diritto come comunicazione, e, dall’altro, una dimensione assolutamente centrale nell’interpretazione e nel ragionamento giuridico, la dimensione conflittuale, o non-cooperativa. La tensione – o meglio, il conflitto – tra di esse acuisce la difficoltà in cui ci siamo appena imbattuti (“Come si accorda il tratto comunicativo dell’interpretazione giuridica alle sue altre e diverse dimensioni?”). Di fatto, mi sembra che questo conflitto minacci la possibilità stessa di concepire ciò che accade nell’interpretazione e nel ragionamento giuridico come una pratica argomentativa ed interpretativa coerente.

### 3. *Comunicazione, coordinazione, e giochi interpretativi non-cooperativi*

L’interpretazione giuridica solleva problemi attinenti alla comunicazione in generale (e dunque anche problemi connessi all’interpretazione conversazionale); problemi attinenti alla comprensione di artefatti culturali; e, infine, problemi derivanti dalla disponibilità di una serie multiforme di forme di argomentazione, ecc.<sup>13</sup>. Ma vi è un’ulteriore fonte di controversie interpretative che è a mio parere cruciale.

Pierluigi Chiassoni ha mostrato, in modo convincente, che i giuristi, i giudici, gli altri funzionari pubblici, gli operatori del diritto in genere, giocano, in contesti diversi (nelle aule di giustizia, nelle aule universitarie, e così via), «giochi interpretativi» diversi, caratterizzati da diversi (complessi di) scopi, atteggiamenti, regole metodologiche, forme argomentative e tecniche interpretative<sup>14</sup>. A fronte di una medesima questione interpretativa, giochi diversi possono condurre, e spesso conducono, a conclusioni diverse. Così, quando si tratta dell’interpretazione di proposizioni giuridiche e, più generalmente, del ragionamento che conduce a conclusioni giuridiche, ciò che conta è, in parte almeno, che tipo di gioco è giocato, o va giocato, nel relativo contesto.

Il concetto chiassoniano di gioco interpretativo è costruito sul modello del concetto wittgensteiniano di gioco linguistico<sup>15</sup>. Esso fa ricorso ad una nozione intuitivamente chiara, sebbene indefinita: l’ordinario concetto di gioco. Sul punto non ho nulla da obiettare. Trovo che l’idea di una varietà di giochi interpretativi giuridici sia, così intesa,

---

<sup>13</sup> Cfr. Tarello 1980, p. 103.

<sup>14</sup> Chiassoni 1990, 2000, 2004. Vedi inoltre Guastini 1993, pp. 339-40, 2001, pp. 132-3, 2004, pp. 23-5.

<sup>15</sup> Chiassoni 2000, p. 86; vedi Barberis 2002, p. 288.

illuminante. Credo però che l'intuizione di Chiassoni possa essere ulteriormente sviluppata in una direzione promettente ricorrendo ad un diverso concetto di gioco, quello sviluppato nella teoria dell'interazione strategica (nella teoria dei giochi).

L'idea è semplice. La comunicazione può essere intesa come una situazione di interazione strategica (un "gioco" nel senso della teoria dei giochi); specificamente, come un problema di coordinazione (o meglio, come un insieme di problemi di coordinazione ricorrenti). Anche i problemi di interpretazione giuridica possono essere intesi in termini di interazione strategica. (Le parti implicate includono legislatori, diverse categorie di interpreti e di funzionari pubblici, ecc.). Ma – ed è questa l'intuizione di Chiassoni – l'interpretazione giuridica, come campo generale, è di fatto composta da giochi di tipo diverso, dalle strutture più varie; e il punto decisivo è che alcuni di essi *non* sono giochi di coordinazione: le parti implicate nel gioco hanno interessi profondamente divergenti. (Tali giochi sono, in questo senso, "non-cooperativi".) Ma (è questo il problema) come possono accordarsi fra loro (se e quando si accordano) i differenti tipi di giochi, cooperativi e non-cooperativi, di cui consta l'interpretazione giuridica? Formano un insieme coerente?

Un problema di interazione strategica (o un "problema di decisioni interdipendenti") è una situazione di scelta che coinvolge due o più agenti, tale che l'esito della scelta fatta da ogni agente dipende da ciò che gli altri agenti coinvolti scelgono di fare, e ciò costituisce tra loro conoscenza comune (ciascuno di essi sa che l'esito della scelta di ciascuno, inclusa la propria, dipende dalle scelte degli altri, e ciascuno sa che ciascuno sa che l'esito..., e così via per una serie indefinita di credenze reciproche di ordine ulteriore). Ogni agente, allora, deve scegliere tra corsi d'azione alternativi (deve decidere cosa fare) sulla base di ciò che si aspetta che gli altri sceglieranno, sapendo che ciascuno degli altri agenti coinvolti si trova nella stessa, difficile, situazione (sta anch'egli cercando di immaginare ciò che gli altri sceglieranno di fare, e di scegliere corrispondentemente). Nel tentativo di immaginare (di formarsi un'aspettativa su) cosa gli altri sceglieranno di fare, dunque, ciascun agente deve cercare di immaginarsi cosa gli altri si aspettino che egli scelga di fare, e ciò a sua volta dipenderà da cosa gli altri si aspettano che lui si aspetti che essi scelgano di fare, e così via. La scelta di ogni agente dipende da ciò che egli si aspetta che gli altri si aspettino che lui si aspetti che gli altri si aspettino che lui (e così via) farà. Nel deliberare, ogni partecipante deve (tenta di) replicare la deliberazione altrui, e ciò includerà il tentativo di replicare il tentativo altrui di replicare la sua deliberazione, e così via.

Possono darsi situazioni di interazione strategica di due tipi, essenzialmente differenti: (1) situazioni di scelta dove gli interessi degli agenti coinvolti confliggono profondamente (nel caso estremo, se uno di essi vince, l'altro perde; le chiamerò giochi "non-cooperativi")<sup>16</sup>; (2) situazioni di scelta nelle quali è predominante la coincidenza di interessi fra i partecipanti (nel caso estremo, o vincono tutti, o perdono tutti). I problemi di coordinazione sono problemi del secondo tipo. Più precisamente, un problema di interazione strategica è un problema di coordinazione se e solo se (1) c'è un'approssimativa coincidenza di interessi fra gli agenti coinvolti; (2) ciascuno di essi, dunque, preferisce conformarsi ad un dato corso di azione (preferisce fare la propria parte in un dato modello di azione comune) se anche gli altri lo fanno; (3) è disponibile più di una soluzione al problema (più di un modello di azione comune che soddisfa gli

---

<sup>16</sup> L'etichetta "non-cooperativo" non è qui usata nel senso ordinario della teoria dei giochi (i partecipanti non possono comunicare l'uno con l'altro). Parlando di gioco "non-cooperativo" intendo piuttosto un gioco nel quale prevale la divergenza di interessi fra i partecipanti.

interessi di tutti). (Un problema di coordinazione ha, per definizione, più di una soluzione possibile.) Per i partecipanti è indifferente – o quasi – quale tra le soluzioni disponibili venga scelta, purché sia scelta da tutti. Tutti preferiscono conformarsi, a condizione che anche gli altri lo facciano.

La comunicazione linguistica – riuscire a comprendersi mutuamente nella conversazione ordinaria – può essere intesa, in modo illuminante, come avente la struttura di un gioco di coordinazione (o come una serie di problemi di coordinazione ricorrenti)<sup>17</sup>. I partecipanti condividono un interesse prevalente a comprendersi l'un l'altro; ciascuno preferisce trattare una data espressione come avente un dato significato, se e quando gli altri la utilizzano nello stesso modo. Le parti (sia i parlanti che gli interpreti) non hanno preferenze indipendenti su quali espressioni (parole e proposizioni) debbano essere utilizzate, o su quale debba essere il significato delle espressioni usate. Essi ambiscono soltanto a comprendersi l'un l'altro, non importa quale sia l'espressione usata, non importa quale sia il significato che le venga attribuito. Sono disposti ad usare ogni espressione disponibile, con ogni significato adeguato, purché il suo utilizzo li porti a comprendersi reciprocamente.

Così, ciascuno dei partecipanti coinvolti preferisce che la proposizione P significhi S1 anziché S2, se e solo se lo preferiscono anche gli altri. Nessuno di loro ha un interesse indipendente a che P significhi S1 piuttosto che S2, o viceversa – nessuna preferenza indipendente su quali siano, al riguardo, le preferenze altrui. Né vi è alcun interesse indipendente a che S sia espresso da P1, piuttosto che da P2, o viceversa. Le convenzioni – le convenzioni linguistiche – sono soluzioni a questo tipo di problemi, problemi di comunicazione-coordinazione<sup>18</sup>.

I problemi di comunicazione sono, dunque, un tipo di giochi interpretativi, in cui predomina la coincidenza degli interessi (“interessi interpretativi”; cioè, interessi su quale debba essere il significato di una data espressione, o su come un dato significato debba essere espresso). Nella misura in cui ha in effetti un aspetto comunicativo, il diritto si presta a questo tipo di gioco interpretativo – in questa misura, comprendere una proposizione giuridica è partecipare ad un gioco di coordinazione.

Pubblici funzionari e altri operatori giuridici, però, giocano spesso giochi interpretativi completamente diversi, che *non* presentano la struttura di un gioco di coordinazione. Tali giochi non sono diretti alla comprensione reciproca, quali che siano le formule verbali utilizzate. Piuttosto, sono diretti a mostrare che una *data* formula verbale – un complesso di previsioni legali date, prese come entità meramente sintattiche – ha un certo significato piuttosto che un altro. Oppure, sono diretti a mostrare che un dato significato deve essere espresso con una data formula verbale, piuttosto che con un'altra. L'interprete I1 si propone di mostrare che P significa S1, mentre l'interprete I2 si propone di mostrare che P (la stessa formula verbale) significa S2, diverso da, e incompatibile con, S1. Oppure, I1 si propone di mostrare che S deve essere espresso utilizzando P1, mentre I2 asserisce che deve essere espresso utilizzando P2.

I giochi interpretativi che posseggono questi tratti non sono giochi di coordinazione. Sono, piuttosto, situazioni di interazione strategica non-cooperativa. Potremmo chiamarli “lotte per il testo”. Gli interessi interpretativi dei partecipanti (le loro preferenze riguardo a cosa dovrebbe essere assunto come significato di un'espressione data, o a quale dovrebbe essere l'espressione adeguata per un dato significato) confliggono.

---

<sup>17</sup> Lewis 1969.

<sup>18</sup> Questa è la principale affermazione sul linguaggio avanzata in Lewis 1969. Molti (per esempio T. Burge e D. Davidson) hanno però contestato questa concezione della comunicazione. Non discuterò qui le loro obiezioni.

Ciascuno vince, o perde, a seconda se il significato che egli preferirebbe venisse ascritto ad una preesistente, data formula verbale finisca in effetti per valere come il suo significato, o se una certa formula verbale venga o meno considerata l'espressione adeguata, propria, di un dato significato. Ciò che è in gioco non è l'ottenimento della comprensione reciproca, utilizzando qualsiasi mezzo sintattico disponibile. Ciò che è in gioco, piuttosto, è il *testo* – un complesso invariabile di proposizioni e di parole. La questione in gioco non è la comprensione reciproca; è, piuttosto, avere il testo dalla propria parte (mostrare che ad un dato complesso di frasi deve essere ascritto un certo significato, o che un dato significato deve essere espresso attraverso l'uso di certe espressioni). In breve, i partecipanti lottano affinché si consideri che il testo significhi ciò che essi vogliono che significhi<sup>19</sup>.

Le ragioni che fondano gli – in ipotesi, confliggenti – interessi interpretativi di partecipanti diversi possono essere di vari tipi. Ne elenco alcuni: la preferenza per l'interpretazione letterale (interpretazione secondo il significato letterale, sia ordinario che tecnico, delle parole in questione); deferenza verso i legislatori; specificamente, deferenza verso le intenzioni, reali o supposte, dei legislatori, considerate come qualcosa in contrasto con la lettera delle loro enunciazioni; convinzioni morali e politiche; interessi di vario genere, privati, professionali, ecc. I modelli di inferenza, le regole metodologiche, le forme di argomentazione e le tecniche dispiegate sono diverse e multiformi – la panoplia di strumenti menzionati *supra* (par. 2). I partecipanti sono, di fatto, coinvolti in un problema di interazione strategica, ma non si tratta – non necessariamente – di un problema di coordinazione<sup>20</sup>. La comunicazione non è il fattore prevalente.

Che ne è dunque dell'interpretazione di un artefatto culturale talmente peculiare, il diritto, in condizioni talmente composite e frastagliate – lacerata tra giochi interpretativi cooperativi e non-cooperativi? Quali sono i rapporti fra le dimensioni cooperative e non-cooperative dell'interpretazione giuridica? Formano (o possono formare) un insieme coerente, o siamo costretti a concludere – una conclusione scettica – che la comprensione del diritto sia, al tempo stesso, una pura questione di comunicazione, e il suo contrario?

#### 4. *Il ruolo della nomodinamica*

Occupiamoci adesso della seconda questione. La domanda è la seguente: come può costituire un'attività coerente un gioco nel quale l'arbitro decide in modo definitivo se le regole del gioco siano state rispettate?

Un esperimento mentale introdurrà – e, disgraziatamente, quasi esaurirà – le mie osservazioni sul punto. Prendiamo in considerazione la geometria euclidea, con le sue definizioni, postulati, e regole di inferenza. Supponiamo di aggiungere alle regole che nella geometria euclidea determinano cosa possa valere come teorema una regola ulteriore, secondo cui qualsiasi cosa X (una persona data, o un corpo di persone dato) dichiarati essere un teorema, varrà in effetti come teorema (ognivolta che X dichiarati che una formula ben formata di geometria euclidea è un teorema di geometria euclidea, essa sarà perciò stesso un teorema di geometria euclidea), per tutto ciò che riguarda la prose-

---

<sup>19</sup> Il punto è chiaramente, sebbene informalmente, sostenuto in Guastini 2004, p. 39.

<sup>20</sup> Il quadro offerto da G. J. Postema (1982, sect. 4) è edulcorato. Regge soltanto nella (stretta) misura in cui il diritto è, in effetti, comunicazione.

cuzione del gioco (per la catena di susseguenti dimostrazioni di teoremi). Saremo dunque autorizzati ad assumere la formula stessa come premessa nel trarre ulteriori conclusioni sui quadrati, i cerchi, ecc, le loro proprietà e relazioni, e così via.

La geometria euclidea, così modificata, può essere considerata un'attività concettuale coerente? A mio parere, la risposta è negativa. Il procedimento in oggetto – la dimostrazione di teoremi – potrà assumere direzioni gravemente divergenti, confliggenti, conducendoci a conclusioni incoerenti.

Supponiamo, inoltre, che (1) si stabilisca che X debba dichiarare che una certa formula,  $p$ , sia un teorema, se e solo se  $p$  è effettivamente un teorema secondo le regole della geometria euclidea non emendata (questo è ciò che gli è concesso il potere di fare, e gli è richiesto di emettere le proprie pronunce sotto questo vincolo), e che (2) si attribuisca ad un'altra persona, o corpo di persone,  $X_1$  (e così via, per un numero finito di gradi) il potere di rivedere le pronunce di  $X$  (in generale,  $X_n$  avrebbe il potere di rivedere le pronunce di  $X_{n-1}$ ), e di dichiararle invalide (cioè, di dichiarare che, in realtà,  $p$  non è un teorema di geometria euclidea, contrariamente alla pronuncia di  $X$ ) solo nel caso in cui ciò che  $X$  ha dichiarato essere un teorema non sia, in effetti, un teorema secondo le regole della geometria euclidea non emendata (cioè, solo nel caso in cui le pronunce di  $X$  siano andate oltre i poteri a lui conferiti). La serie di istanze di revisione deve, comunque, essere di lunghezza finita, perché abbiamo bisogno di ottenere, in un tempo ragionevolmente breve, risposte alle domande in questione (domande riguardo a se un dato candidato,  $p$ , sia effettivamente un teorema secondo le regole della geometria euclidea).

Con queste ulteriori assunzioni, la geometria euclidea diventa una faccenda ancora più impasticciata: la decisione se un dato candidato sia o meno un teorema sarà esposta ad indeterminazione, conflitti, e pervasiva incertezza. È da notare inoltre che, nella geometria euclidea modificata, il potere attribuito alla successione degli  $X$ , che si avvicendano come scatole cinesi, è il potere di dichiarare che una data formula,  $p$ , è (o non è) un teorema *solo nel caso in cui essa sia (o non sia) in realtà un teorema, secondo la geometria euclidea non emendata*. (La clausola in corsivo specifica il contenuto del potere.)

A mio parere, è proprio così che stanno le cose nell'interpretazione giuridica e, in genere, nel ragionamento giuridico. Certo, l'analogia è soltanto parziale. Le regole della geometria euclidea inalterata fondano inferenze logicamente valide (deduttive); esse garantiscono risultati determinati e deduttivamente fondati. Il proteiforme, disordinato ammasso di schemi d'inferenza, forme di argomentazione, regole, paradigmi e standard ai quali un parlante competente può ricorrere per stabilire il significato di espressioni del linguaggio naturale è lontano dal garantire, in questo senso, risultati determinati. Ciò è ovvio, e, nella misura in cui il diritto può essere inteso come un'attività comunicativa, si applica anche all'interpretazione giuridica (vedi *supra*, par. 2). Si può inoltre plausibilmente ritenere che l'ulteriore panopia di forme di argomentazione, criteri metodologici, tecniche e dottrine alle quali un giurista competente può ricorrere – gli “attrezzi” che la cultura giuridica mette a disposizione degli interpreti giuridici – immetta nel “gioco giuridico” (vedi nuovamente *supra*, il par. 2) un'ulteriore, significativo grado di indeterminazione e di conflitto. Vi è però un passo ulteriore da compiere, ed è qui che entra in gioco l'analogia.

Ciò che deve essere aggiunto al quadro schizzato *supra*, nei parr. 2 e 3, è il conferimento, ad alcuni individui o gruppi di individui, del potere autoritativo di decidere se le regole giuridiche siano state rispettate o meno – le loro pronunce sono, alla resa dei conti, *definitive*. (Non ci si può appellare *ad infinitum* ad autorità ulteriori.)

Il diritto, in altre parole, ha un aspetto nomodinamico: ciò che il diritto è dipende, in parte almeno, da regole che attribuiscono poteri, che istituiscono autorità<sup>21</sup>. Stabilire il significato di espressioni del linguaggio naturale, come già messo in rilievo *supra*, al par. 2, non è un compito facile – solitamente riusciamo, bene o male, a portarlo a termine, ma qualche volta (e forse, in una certa misura, sempre) andiamo incontro al fallimento. La comunicazione attraverso l'uso di un linguaggio naturale condiviso può fallire, e spesso fallisce. E ciò ancor di più quando, come nel caso dell'interpretazione giuridica, sia disponibile un ulteriore complesso di argomentazioni, tecniche e dottrine. Inoltre, come abbiamo visto *supra*, al par. 3, i giuristi spesso giocano giochi interpretativi non-cooperativi (ciò in cui sono impegnati non è affatto la comprensione reciproca, ma piuttosto la lotta per il testo). A tutto ciò, il diritto aggiunge un'ulteriore complicazione. Le pronunce delle autorità interpretative valgono, per tutto ciò che riguarda il gioco (per tutto ciò che riguarda, ad esempio, l'attribuzione alle persone di proprietà e relazioni giuridiche – diritti, doveri, poteri immunità e così via), come diritto. (Non possiamo ricorrere in appello *ad infinitum*.)

Dicendo ciò, non intendo affatto sostenere che il diritto complichisi senza necessità ciò che, altrimenti, sarebbe stata una pratica molto più semplice. Al contrario, vi sono ovvie ragioni per le quali il ricorso ad autorità – l'introduzione di un elemento nomodinamico nella determinazione di cosa sia diritto – è, nelle faccende umane, una necessità. (Ne elenco alcune: limitazioni concernenti il tempo nel quale possiamo ragionevolmente attendere risposte alle questioni giuridiche; la necessità di una decisione che risolva in modo definitivo una controversia; la necessità di avere degli standard che valgano come standard per l'intera comunità, laddove i singoli individui siano invece in disaccordo; e così via.) Ma il problema rimane: come è possibile considerare coerente una simile pratica decisionale? Come può, in altre parole, costituire un'attività coerente un gioco (1) in cui l'arbitro decide in modo definitivo se le regole che definiscono il gioco stesso sono state rispettate, ma (2) che, allo stesso tempo, non è un gioco lasciato alla discrezione dell'arbitro (ricordiamo che il potere attribuito all'arbitro è così limitato: è il potere di dichiarare definitivamente e autoritativamente che le regole sono state violate *solo nel caso in cui esse sono state effettivamente violate*)<sup>22</sup>? Assumiamo che un gioco come gli scacchi sia definito da un gruppo di regole costitutive (regole della forma “X vale come Y in C”), che definiscono ciò che nel gioco vale come mossa, ciò che vale come scacco, ecc.<sup>23</sup>. Supponiamo che A e B stiano giocando a scacchi, e che, senza che nessuno dei due se ne accorga, A faccia una mossa errata, e dunque non “muova” affatto (per esempio, muove il cavallo in diagonale, e nessuno dei due si accorge che la mossa effettuata è sbagliata). Che succede in questo caso? A mio parere, il gioco si interrompe; non vi sarà nessun'altra mossa (nel gioco degli scacchi), comunque proseguano le cose fra i due giocatori. E adesso supponiamo che un arbitro debba dichiarare, definitivamente-

---

<sup>21</sup> Il termine «nomodinamica» deriva dalla Teoria pura del diritto (vedi ad esempio Kelsen 1945, parte I, capp. X-XI). Esso esprime sinteticamente l'idea che il diritto regoli la sua propria produzione, e cioè che il conferimento di poteri (l'attribuzione ad un individuo, o ad un gruppo di individui, a determinate condizioni, del potere di compiere atti che abbiano come conseguenza il venire ad esistenza di norme giuridiche) sia un aspetto essenziale del diritto. (Nelle parole di Kelsen, il diritto è un «sistema normativo dinamico».)

<sup>22</sup> Ovviamente sto qui semplicemente sviluppando una ben nota considerazione hartiana: sebbene il diritto non sia un gioco rimesso alla discrezione del giudice, le pronunce del giudice sono, in ultima istanza, definitive. Vedi Hart 1961, pp. 38-44; vedi anche Celano 2002a, pp. 114-38.

<sup>23</sup> Searle 1969, pp. 33 ff.. Non sto sostenendo che tutti i giochi possano essere definiti così (il concetto ordinario di gioco è indefinito), né che un singolo gioco possa essere definito così in modo esaustivo (forse nella definizione sono necessari altri elementi; forse “vincere” non può essere interamente inteso in termini di regole costitutive, ecc.).

te e autoritativamente, se le regole siano state rispettate o meno. Ciò che egli ha il potere di fare è *dichiarare se le regole sono state rispettate o meno*. La sua pronuncia può, in ogni caso, essere errata. (E, del resto, possiamo prevedere solo una serie finita di arbitri di appello: *the show must go on*.) Da un lato, il gioco in oggetto non è un gioco rimesso alla discrezione dell'arbitro: è il gioco degli scacchi. Ma, d'altro lato, quando (1) il gioco si interrompe perché ciò che un giocatore ha fatto non costituisce affatto una mossa, e (2) l'arbitro erroneamente dichiara che la mossa apparente è una mossa, il gioco prosegue lo stesso. Ciò è, a mio parere, irrimediabilmente incoerente; e nonostante ciò è proprio così che vanno le cose, sia nei giochi che nel diritto<sup>24</sup>.

Vi è una replica a questa linea di argomentazione, dovuta a R. Guastini. Guastini riconosce l'esistenza del problema. Ma, afferma, non si tratta di un problema di teoria dell'interpretazione giuridica, quanto piuttosto di un problema nascente «dal punto di vista del diritto positivo»<sup>25</sup>.

Non ho alcuna obiezione contro questo modo di porre le cose. Se la questione venga etichettata come una questione riguardante la "interpretazione" giuridica è, almeno fino a un certo punto, un problema di stipulazione. Potrebbe non esservi alcun disaccordo sostanziale, sempre che fossero ammessi due punti. Primo: che il problema in oggetto, si tratti di un problema che riguarda la "interpretazione" o di un problema di "diritto positivo", non è comunque un problema contingente, un problema dal quale potremmo sempre e comunque prescindere. Il diritto è fatto proprio così, ha una dimensione nomodinamica, autorizzatrice. In questo senso, mi pare, il problema è davvero una questione di "diritto positivo", sempre che con ciò si intenda dire che si tratta di un problema che sorge dallo stesso, autentico concetto di "diritto positivo" – che la nomodinamica è proprio ciò in cui consiste la, per così dire, "positività" del diritto positivo. Secondo: data una domanda della forma "Che dice il diritto riguardo a questo (tipo di) caso?" ("Qual è il contenuto del diritto a fronte di queste situazioni?", "Come risponde il diritto a questa questione?", e così via), il contenuto del fenomeno da me puntualizzato è di cruciale importanza per comprendere se, e in che misura, a tali domande sia possibile rispondere, e se, e in che senso, sia possibile trattare le risposte come giuste o sbagliate. E, mi pare, "interpretazione" è un buon nome (ma non voglio comunque dare, adesso, alcun serio peso alle parole) per designare l'attività consistente nel dare risposte a queste domande, ed i suoi risultati.

## 5. Defettibilità e particolarismo

Le regole e i principi giuridici sono solitamente, sebbene implicitamente, considerati defettibili per ragioni morali: a volte consentiamo che essi siano scavalcati da conside-

---

<sup>24</sup> Non possiamo dunque concepire il diritto (né i giochi, quando gli arbitri svolgono il proprio ruolo) come pratiche "chiuse". In queste pratiche rimane infatti sempre aperta, per ragioni concettuali, la possibilità che, dall'esterno della pratica, divenga oggetto di giudizio la questione se la pratica stessa sia stata giocata correttamente o meno (la questione se le regole della pratica siano state rispettate o meno). "Dall'esterno della pratica", e dunque da un punto di vista non ufficiale. In breve, rimane necessariamente aperta, per ragioni concettuali, la possibilità, per il profano, di chiedersi sensatamente se le pronunce ufficiali - anche, e soprattutto, quelle definitive - siano giuste o sbagliate, e di rispondere sensatamente in modo negativo. (Sto qui assumendo che il diritto non sia interamente indeterminato: che l'indeterminatezza, nel diritto - come del resto in molti giochi - sia circoscritta. Chi non condivide questa assunzione troverà l'argomento proposto ozioso - sebbene, credo, non scorretto.)

<sup>25</sup> Guastini 2004, p. 56.

razioni morali (permettiamo che ragioni morali impediscano l'applicazione di standard giuridici)<sup>26</sup>. Si tratta, in effetti, della vecchia e vessata questione dell'equità (*epieikeia*). La domanda che vorrei porre è la seguente: qual è la struttura delle ragioni che, in questi casi, conducono alla revisione degli standard giuridici, e che conseguenze ne derivano per tutto ciò che riguarda l'interpretazione e il ragionamento giuridico? In altre parole, che forma assume il ragionamento pratico quando l'applicazione di standard giuridici è impedita in nome di ragioni morali non specificate previamente, che agiscono come *defeaters* di quegli standard?

Il fenomeno che ho in mente è, mi pare, pervasivo. Regole giuridiche condizionali, che ascrivono una ragionevolmente determinata conseguenza giuridica ad un ragionevolmente determinato antecedente, descrittivamente specificato, sono usualmente considerati defettibili in circostanze peculiari o eccezionali. (“Nessun veicolo nel parco”; ma, nonostante ciò, un'ambulanza è richiesta con urgenza.) Si tratta, in definitiva, di uno dei modi in cui le considerazioni morali possono entrare in gioco nel ragionamento giuridico. Ve ne sono comunque altri, più o meno strettamente correlati a questo: alcuni standard giuridici sono – sia implicitamente che esplicitamente – qualificati dalla clausola *ceteris paribus, rebus sic stantibus*; gli standard giuridici che hanno una dimensione di “peso” (i “principi”, o forse qualsiasi standard giuridico) si prestano ad essere messi alla prova alla luce di considerazioni morali; il “bilanciamento” di principi giuridici (specialmente quelli costituzionali) comporta spesso considerazioni e valutazioni morali; alcune previsioni giuridiche includono clausole “aperte”, indeterminate (“ingiusto arricchimento”, “buon padre di famiglia”, ecc.), o concetti morali spessi (“colpa”), la cui applicazione richiede argomentazioni morali. Sono tutti ulteriori modi nei quali le ragioni morali possono farsi strada entro l'interpretazione giuridica e, in generale, entro il ragionamento giuridico.

Che conseguenze comporta tutto ciò? Prendiamo in considerazione regole condizionali defettibili. Un'esperienza recalcitrante (un caso di «sovra-inclusione», nella terminologia di F. Schauer<sup>27</sup>) può condurci ad emendare la regola – adesso ne è stata specificata un'eccezione. Viene talvolta sostenuto, analogamente, che il risultato del “bilanciamento” di principi confliggenti costituisca una regola<sup>28</sup>: ciò che otteniamo in questi casi è, apparentemente, una specificazione delle condizioni in presenza delle quali uno dei principi confliggenti prevale sugli altri. In generale, considerazioni morali possono condurre alla revisione di standard giuridici; lo standard rivisto specifica le condizioni in presenza delle quali va applicato lo standard previamente non specificato, o le condizioni in presenza delle quali uno degli standard in conflitto prevale sugli altri. La stessa cosa, si suppone, accade nel caso della clausola *ceteris paribus*, e delle clausole “aperte”.

Ma anche ammesso tutto ciò, la questione principale rimane ancora priva di soluzione. Che caratteristiche hanno gli standard rivisti? In particolare, sono – o, in genere, possono mai divenire – immuni da ulteriori revisioni (alla luce di ulteriori considerazioni morali, non specificate previamente)? Gli standard rivisti possono prevenire ulteriori intrusioni di ulteriori considerazioni morali, che sovvertono, ancora una volta, la loro applicazione (che agiscano cioè, ancora una volta, come *defeaters*)?

---

<sup>26</sup> Per un'esposizione diretta e lucida di questo punto vedi Sunstein 1996, p. viii.

<sup>27</sup> Schauer 1991, cap. 2.

<sup>28</sup> Alexy 1994, pp. 146 ff (ma vedi, più recentemente, Alexy 2003, p. 439); Atienza, Ruiz Manero 1996, pp. 24, 31, 44.

A meno che la risposta alla questione appena posta non sia affermativa, non potremo mai concepire alcun insieme *stabile* di standard giuridici. E la risposta alla questione, del resto, dipende dalla struttura delle ragioni morali cui ci appelliamo per emendare gli standard giuridici disponibili.

È qui, credo, che viene in gioco il dibattito corrente tra particolaristi e generalisti nel campo delle ragioni per l'azione, e in particolare delle ragioni morali<sup>29</sup>. Il particolarismo sostiene – grossomodo – che ogni generalizzazione riguardo a che cosa valga come ragione (sia anche un ragione *pro tanto*) per qualcosa è sempre esposta a revisione, alla luce delle caratteristiche del caso presente e concreto. Proiezioni e estrapolazioni, dal presente al futuro, o dall'attuale al possibile, possono sempre essere deluse da esperienze recalcitranti. Se il particolarismo è nel giusto, e se gli standard legali sono, dunque, considerati defettibili alla luce di ragioni morali, allora queste stesse ragioni – e con esse le stesse revisioni di standard legali – assumeranno fattezze particolaristiche.

Torniamo adesso alla questione posta *supra* (“Gli standard rivisti possono mai essere immuni da ulteriore revisione, alla luce di ulteriori considerazioni morali, non specificate precedentemente?”). Ciò che sarebbe richiesto per una risposta affermativa è (la disponibilità, o almeno la concepibilità di) una specificazione esaustiva, definitiva, di tutti gli insiemi di proprietà (di tutti gli insiemi di caratteristiche delle situazioni possibili) che possono comportare differenze moralmente rilevanti. La si può chiamare, seguendo C. E. Alchourrón e E. Bulygin, una «ipotesi di rilevanza» definitiva, o ultima, relativa a un dato sistema giuridico<sup>30</sup>. Ma è possibile un'ipotesi di rilevanza ultima? O, quanto meno, si tratta di una nozione coerente, o sensata?

Credo che la risposta sia negativa. Poco sorprendentemente, la nozione di un'ipotesi di rilevanza definitiva si rivela concettualmente viziata, e ciò per varie ragioni<sup>31</sup>. Il ragionamento pratico non soggetto a restrizioni – in particolare, il ragionamento morale – è particolarista nella sua stessa struttura. Non si dispone mai di un'ipotesi di rilevanza ultima; nella morale – e, conseguentemente, nel diritto – conviviamo con la costante possibilità di sovvertimenti previamente non specificati e non specificabili delle nostre (precaramente) radicate generalizzazioni prescrittive<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Vedi in generale Hooker, Little (a cura di) 2000; Dancy 2004. Ho argomentato a favore di una concezione particolarista del ragionamento pratico in Celano 2004.

<sup>30</sup> Alchourrón, Bulygin 1971, pp. 103-5.

<sup>31</sup> Vedi Celano 2004, par. 8, and 2005, par. 3.

<sup>32</sup> Ciò implica che i tentativi di affrontare i fenomeni elencati all'inizio di questo paragrafo ricorrendo ad una logica dei condizionali defettibili come quella costruita da C.E. Alchourrón (1996a, 1996b, 1996c) - la strategia proposta da J.J. Moreso (2002a) - non possano far altro che posporre conclusioni particolaristiche. Nella logica dei condizionali defettibili proposta da Alchourrón viene definito un operatore di revisione che soddisfa un insieme di limiti formali intuitivamente plausibili; il suo compito è di condurre a revisioni degli antecedenti dei condizionali defettibili. Il risultato di tali revisioni dovrebbero essere condizionali stretti (dunque, non defettibili). È però possibile dimostrare (Celano 2002b) che, per i fenomeni in questione, si potrebbero avere dei condizionali non-defettibili solo se si potesse disporre di un'ipotesi di rilevanza ultima, definitiva, e non è questo il caso. Dunque, le revisioni di condizionali giuridici defettibili sono, esse stesse, defettibili (a meno che non venga imposta un'arbitraria restrizione della sfera di casi trattati, e dell'insieme di proprietà che si assume siano moralmente rilevanti per decidere dei casi stessi; vedi Moreso 2002b).

## Riferimenti bibliografici

- Alchourrón, C. E. 1996a *On Law and Logic*, “Ratio Juris”, 9.
- Alchourrón, C. E. 1996b *Detachment and Defeasibility in Deontic Logic*, “Studia Logica”, 57.
- Alchourrón, C. E. 1996c *Para una lógica de las razones prima facie*, “Análisis filosófico”, 16.
- Alchourrón, C. E., Bulygin, E. 1971 *Normative Systems*, Springer, New York - Wien.
- Alexy, R. 1994 *Theorie der Grundrechte*, zweite Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- Alexy, R. 2003 *On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison*, “Ratio Juris”, 16.
- Atienza, M., Ruiz Manero, J. 1996 *Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos*, Ariel, Barcelona.
- Barberis, M. 2002 *Teologia dell'interpretazione. Sul primato teorico dello scetticismo interpretativo*, “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 32.
- Celano, B. 2002a *Giustizia procedurale pura e teoria del diritto*, in M. Basciu (a cura di), *Giustizia e procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e società internazionale*, Quaderni della Rivista internazionale di filosofia del diritto, n. 3, Giuffrè, Milano 2002.
- Celano, B. 2002b “*Defeasibility*” e bilanciamento. *Sulla possibilità di revisioni stabili*, “Ragion pratica”, n. 18.
- Celano, B. 2004 *Particolarismo, caratterizzazioni di desiderabilità, pluralismo etico. Considerazioni sulla forma del ragionamento pratico*, paper presented at the Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Spain), April 2004 (<http://dps.onetxp.com/downloads/downloads.asp>, PART\_TXT)
- Celano, B. 2005 *Possiamo scegliere fra particolarismo e generalismo?*, “Ragion pratica”, n. 25 (2005). To be published also (in Spanish translation) in “Discusiones” (Cordoba, Argentina), n. 5 (2005).
- Chiassoni, P. 1990 *L'interpretazione della legge: normativismo semiotico, scetticismo, giochi interpretativi*, in AA. VV., *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, vol. II, Giuffrè, Milano 1990.
- Chiassoni, P. 2000 *Interpretive Games: Statutory Construction Through Gricean Eyes*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 1999. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino 2000.
- Chiassoni, P. 2004 *Codici interpretativi. Progetto per una voce di un vademecum giuridico*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2002 - 2003. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino 2004.
- Dancy, J. 2004 *Ethics without Principles*, Clarendon Press, Oxford.
- Davidson, D. 1973 *Radical Interpretation*, in D. Davidson, *Inquiries into Truth and Interpretation*, Clarendon Press, Oxford 1984.
- Davidson, D. 1986 *A Nice Derangement of Epitaphs*, in R. E. Grandy, R. Warner (eds.), *Philosophical Grounds of Rationality. Intentions, Categories, Ends*, Clarendon Press, Oxford 1986.
- Diciotti, E. 1999 *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli, Torino.
- Dworkin, R. 1986 *Law's Empire*, Fontana, London.
- Fuller, L. L. 1964 *The Morality of Law*, revised edition, Yale University Press, New Haven 1969.
- Gadamer, H.-G. 1960 *Wahrheit und Methode*, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1972.

- Grice, H. P. 1989 *Studies in the Way of Words*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
- Guastini, R. 1993 *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano.
- Guastini, R. 2001 *Il diritto come linguaggio. Lezioni*, Giappichelli, Torino.
- Guastini, R. 2004 *L'interpretazione dei documenti normativi*, Giuffrè, Milano.
- Hart, H. L. A. 1961 *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford.
- Kelsen, H. 1945 *General Theory of Law and State*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- Lewis, D. 1969 *Convention. A Philosophical Study*, Blackwell, Oxford.
- Moreso, J.J. 2002a *Conflitti fra principi costituzionali*, "Ragion pratica", n. 18
- Moreso, J.J. 2002b *A proposito di revisioni stabili, casi paradigmatici e ideali regolativi: replica a Celano*, "Ragion pratica", n. 18.
- Paulson, S.L. 1998 *Attributing Intention to Collective Bodies: Two Sceptical Views*, "Ars interpretandi", n. 3.
- Postema, G.J. 1982 *Coordination and Convention at the Foundations of Law*, "The Journal of Legal Studies", 11.
- Schauer, F. 1991 *Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*, Clarendon Press, Oxford.
- Searle, J.R. 1969 *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Strawson, P.F., 1969 *Meaning and Truth*, in A. P. Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, Oxford University Press, Oxford 1985, 2000.
- Sunstein, C. R. 1996 *Legal Reasoning and Political Conflict*, Oxford University Press, Oxford.
- Tarello, G. 1980 *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano.
- Waldron, J. 1999 *Law and Disagreement*, Oxford University Press, Oxford.